



# PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Prot. n. ~~000~~11925.0  
Pos. \_\_\_\_\_

Catania, li 31 LUG. 2023

Ai Sigg.ri Presidenti  
dei Tribunali di  
SIRACUSA  
RAGUSA  
CALTAGIRONE

Al Funzionario Dirigente  
l'Ufficio NEP presso la  
Corte d'Appello di Catania  
SEDE

Oggetto: Quesito sulle modalità attuative della novella dell'art.492 bis c.p.c.

Per opportuna conoscenza e norma, si rimette, unitamente alla presente, la nota di riscontro parziale al quesito menzionato in oggetto del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale degli Affari Interni- Ufficio I - Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile, contrassegnata dal numero di protocollo m\_dg.DAG.25/07/2023.0157493.U.

Il Presidente della Corte  
*Filippo Pennisi*





# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO I  
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte di appello di  
Catania

Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

Alla Direzione generale del personale e della formazione  
Ufficio IV- Reparto Unep

**Oggetto:** quesito sulle modalità attuative della novella dell'art. 492-bis c.p.c.  
Rif. Prot. DAG 137070.E del 26.06.2023

Con nota prot. 10365 del 27 giugno 2023 (allegato 1), il Presidente della Corte di appello di Catania, in relazione alla nuova formulazione dell'art. 492-bis c.p.c. e alle sue modalità attuative, ha posto i seguenti quesiti:

“1) l'istanza per la ricerca telematica dei beni ex art 492-bis c.p.c., continua a scontare il contributo unificato nella misura di € 43 ex art.13 TUSG oppure deve essere assoggettata al pagamento dell'importo previsto per la redazione del verbale di pignoramento cui va assimilata;

2) quale registro cronologico, tra quelli in uso presso gli Uffici Nep, dovrà essere utilizzato per le annotazioni di dette istanze nell'attesa che entri in vigore quello denominato “modello ricerca dei beni” previsto dall' art. 155 quater, III co., disp. att. c.p.c.;

3) la modalità di formulazione della richiesta di accesso alle banche dati deve essere esclusivamente cartacea così come avviene per gli atti di pignoramento oppure può essere accettata anche altra tipologia (ad es. pec) equiparabile alla raccomandata a.r. ai fini dell'annotazione sul registro cronologico Mod. E;

4) come vanno coordinati il disposto dell'art 492 c.p.c. e quello di cui all'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. al fine di determinare l'operatività della sospensione del termine di perenzione del precetto e la decorrenza iniziale dello stesso e quali adempimenti gravano sugli operatori degli Uffici Nep”.

Questa Direzione generale ha competenza solo in ordine al primo dei quesiti proposti, mentre le altre questioni sono rimesse alla valutazione delle Direzioni in indirizzo per quanto di rispettiva pertinenza.

Come noto l'art. 492-bis c.p.c. è stato riformulato dall'art. 3, comma 36, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, disciplinando nel dettaglio la ricerca, con modalità telematica, dei beni da pignorare.

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68851-prot.dag@giustiziacert.it- ufficio I civile.dginterni.dag@giustizia.it

A tale modifica normativa non ha fatto seguito nessuno adeguamento dell'importo previsto dall'art. 13, comma 1-*quinquies*, del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che l'importo da versare per la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare resta, al momento, pari ad euro 43.

A tale proposito si rammenta, infatti, che le norme di cui al citato Testo unico sulle spese di giustizia sono norme di spesa e in quanto tali non sono suscettibili di interpretazione analogica.

Cordialmente.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE

*Giovanni Mimmo*

MIMMO  
GIOVANNI  
MINISTERO  
DELLA GIUSTIZIA  
25.07.2023  
12:22:17  
GMT+00:00






**CORTE DI APPELLO DI CATANIA**  
**PRESIDENZA**

Catania li **27 GIUG. 2023**

Prot. n.

Pos

**Ministero della Giustizia**  
**Corte d'Appello di CATANIA**  
**USCITA - 27/06/2023 15:50:32 - 0010365**



Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento per gli Affari di  
Giustizia- Direzione Generale  
Affari Interni-Ufficio I-Affari  
a servizio dell'Amministrazione  
ROMA

e p.c. Al Sig. Presidente del  
Tribunale di Caltagirone

Oggetto: Quesito sulle modalità attuative della novella dell'art.492 bis c.p.c.

Con riferimento all'argomento meglio specificato in oggetto, si segnala che il Tribunale di Caltagirone, con nota contraddistinta dal numero di protocollo 6132/E del 21/4/23, che si rimette unitamente alla presente, ha richiesto chiarimenti in merito ad alcune problematiche emerse a seguito dell'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia

Invero la novella dell'art 492 bis c.p.c. ha dato origine ad una serie di difficoltà applicative, correlate anche al mancato adeguamento dei registri telematici ministeriali (GSU Web), che gli operatori degli uffici NEP si sono trovati ad affrontare quotidianamente.

A prescindere dagli ostacoli insorti a causa della mancata attuazione del raccordo tra le pubbliche amministrazioni al fine di consentire l'accesso diretto alle banche dati dalle stesse detenute per la ricerca telematica dei beni, sono emersi ulteriori aspetti, afferenti alle richieste di accesso alle banche dati ed alle relative modalità di inoltro e di annotazione, che hanno destato perplessità operative.

Al fine di agevolare una immediata percezione della problematica appare utile elencare sinteticamente le questioni sollevate:

1)l'istanza per la ricerca telematica dei beni ex art 492 bis c.p.c. continua a scontare il contributo unificato nella misura di € 43 ex art.13 TUSG oppure deve essere assoggettata al pagamento dell'importo previsto per la redazione del verbale di pignoramento cui va assimilata;

ct



## CORTE DI APPELLO DI CATANIA PRESIDENZA

2) quale registro cronologico, tra quelli in uso presso gli Uffici Nep, dovrà essere utilizzato per le annotazioni di dette istanze nell'attesa che entri in vigore quello denominato "modello ricerca dei beni" previsto dall'art. 155 quater III disp. Att. c.p.c. ;

3) la modalità di formulazione della richiesta di accesso alle banche dati deve essere esclusivamente cartacea così come avviene per gli atti di pignoramento oppure può essere accettata anche altra tipologia ( ad es. pec) equiparabile alla raccomandata a.r., ai fini dell'annotazione sul registro cronologico Mod E

4) come vanno coordinati il disposto dell'art 492 c.p.c. e quello di cui all'art. 155 quinquies disp. Att. c.p.c. al fine di determinare l'operatività della sospensione del termine di perenzione del precetto e la decorrenza iniziale dello stesso e quali adempimenti gravano sugli operatori degli Uffici Nep.

Nella vigenza delle novità normative e nell'assenza di una specifica regolamentazione delle summenzionate tematiche, ciascuno degli uffici del distretto interpellati ha adottato soluzioni operative in parte diversificate avallando opzioni tra loro difformi.

Peraltro nessun ausilio al riguardo proviene dalle indicazioni contenute nella nota a firma del Capo del Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, dell'analisi statistica e delle politiche di coesione, del decorso mese di Marzo atteso che le stesse afferiscono ad aspetti di diversa natura ovverossia la competenza a rilasciare l'attestazione dell'inattuabilità dell'accesso alle banche dati

Per quanto sopra, considerato che le segnalate perplessità applicative non possono essere risolte nè sono risolvibili in sede distrettuale e tenuto conto del carattere innovativo e generale della novella con ripercussioni anche di carattere erariale, si appalesa necessaria una espressa indicazione ministeriale che consenta anche di rendere uniforme sul territorio il modus operandi.

Si resta in attesa di conoscere, possibilmente nel più breve tempo, le determinazioni che codesto Ministero riterrà opportuno adottare.

Il Presidente della Corte  
Filippo Pennisi

ct



**TRIBUNALE DI CALTAGIRONE  
PRESIDENZA**

Prot. N.

1413/U/2023

Caltagirone, 20 APR. 2023

AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO  
CATANIA

**OGGETTO: DOTT. ORAZIO MELITA, FUNZIONARIO UNEP DIRIGENTE L'U.N.E.P.  
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTAGIRONE. TRASMISSIONE QUESITI IN  
MERITO ALLA NOVELLA DELL'ART. 492 BIS DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.**

Trasmetto, in allegato e per l'eventuale seguito agli Uffici Superiori, la nota prodotta dal Dott. Orazio Melita, funzionario Unep Dirigente l'Ufficio N.E.P. di questo Tribunale, contenente n. 04 quesiti concernenti i servizi degli Uffici NEP e connessi alla nuova formulazione dell'art. 492 bis del codice di rito civile, scaturente dalla cd. "Riforma Cartabia".

Si tratta di quesiti inerenti all'applicazione di norme di nuova emanazione e che coinvolgono questioni di carattere generale; tali quesiti, tenuto conto della natura complessa delle fattispecie prospettate e delle relative difficoltà di soluzione delle stesse in sede locale, postulano la necessità di una risposta chiarificatrice, anche attraverso l'adozione, ove necessario, di un'apposita circolare.

Ossequi.



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott.ssa Giovanna Scibilia

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE  
DEPOSITATO IN SEGRETERIA  
Caltagirone, 29 MAR. 2023

*M*



Ministero della Giustizia  
Tribunale di CALTAGIRONE  
ENTRATA - 29/03/2023 10:56:12 - 0001082



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE  
UFFICIO N.E.P.

30 MAR 2023

Caltagirone, li 29. marzo. 2023

L. PRESIDENTE  
DOTT. GIOVANNA SCOTIA

*Q*

All'Ill.mo Capo dell'Ufficio N.E.P.

sede

Oggetto: quesiti in merito alla novella dell'art. 492 bis, c.p.c.

Il sottoscritto dott. Orazio MELITA, Ufficiale giudiziario dirigente p.t. dell'U.N.E.P. di Caltagirone in relazione della recente novella legislativa relativa all'art. 492 bis c.p.c. ed alle sue norme di applicazione, in ossequio a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile prot. m\_dgDAG 14/04/2016.0067455 sottopone alla Ill.ma S.V. i seguenti quesiti con la preghiera di fornirne la risoluzione o se del caso, stante quanto in seguito rappresentato, non apparendo risolvibili in sede locale ed essendo relativi a norme di nuova emanazione, essi siano reindirizzati al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile ([prot.dag@giustizia-cert.it](mailto:prot.dag@giustizia-cert.it)):

1) l'art. 13, comma I quinquies, del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (T.U. Spese di Giustizia) così statuisce: "Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'art. 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30." il programma ministeriale chiamato G.S.U. in funzione nell'Ufficio N.E.P. di Caltagirone non prevede l'applicazione di tale diritto pertanto il quesito che si propone è il seguente: **come dobbiamo tassare le richieste di accesso alle banche date pervenuteci?**

Dobbiamo considerare tacitamente abrogata tale norma che fu emanata in vigore della precedente versione dell'articolo di legge in oggetto? In caso di risposta positiva al superiore quesito, dobbiamo applicare il tributo fisso di euro 6,71 come per la redazione di verbali oppure quello

progressivo previsto per i pignoramenti in relazione all'importo precettato?

2) L'art. 155-quater, III c., disp.att.c.p.c. così statuisce: "È istituito presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma." Poiché tale decreto non è stato ancora emanato e tuttavia pervengono richieste di ricerca dati che devono esser protocollate si chiede se sia possibile utilizzare i modelli cronologici C e C ter attualmente in uso.

3) In relazione alle richieste di accesso alle banche dati, si deve limitare l'accesso alle sole richieste pervenute in formato cartaceo come per tutti gli altri pignoramenti oppure è possibile formulare da parte del procuratore della parte la richiesta a mezzo p.e.c. con firma autenticata il cui arrivo è da caricare sul registro mod. E a guisa di una richiesta a mezzo raccomandata?

4) L'art. 492, III c., c.p.c. così statuisce: "Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma."

Mentre l'art. 155 quinquies, III c., disp.att.c.p.c. statuisce diversamente così: "Dal rilascio dell'attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento."

Dalla lettura di queste due norme appare che la sospensione dei termini di perenzione del precetto è sottoposta a due diverse formulazioni.

Una prima lettura del termine "presupposti" potrebbe far pensare che solo in presenza della mancanza dei presupposti dell'azione esecutiva (elementi formali relativi al titolo ed al precetto e la loro notificazione) i termini di perenzione del precetto siano sospesi e che quindi, in presenza di titolo e precetto formalmente idonei per l'esecuzione forzata detti termini continuano a decorrere fino all'attestazione dell'art. 155 quinquies disp.att.c.p.c. che deve quindi essere (se del caso) effettuata entro i novanta giorni dalla notificazione del precetto. Tuttavia, limitando la sfera semantica del termine "presupposti" ai soli presupposti







dell'azione esecutiva e non estendendo tale termine ai presupposti funzionali di cui alla nota citata nel punto 1) del presente quesito ne risulterebbe una davvero strana conseguenza; in altre parole, il termine della perenzione del precetto sarebbe sospeso ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. nei casi in cui il termine stesso non avrebbe ragion d'essere in quanto la pretesa esecutiva sarebbe comunque per altro verso non azionabile!  
Si chiede pertanto se dalla presentazione dell'istanza di richiesta da parte del procuratore del creditore fino all'attestazione di cui all'art. 155 quinquies disp.att.c.p.c. i termini di perenzione del precetto siano sospesi oppure continuino a decorrere tranne in caso di mancanza dei presupposti della stessa richiesta di esecuzione forzata (elementi formali relativi al titolo ed al precetto e la loro notificazione).



In fede  
dott. Orazio MELITA Ufficiale giudiziario  
dirigente p.t. U.N.E.P. Caltagirone

